



Ministero della Salute
 Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
 Direzione Generale della Sanità Veterinaria
 e degli Alimenti - Ufficio X

N. DGVA/10/35393/P

Proposta al Foglio del

N. FASC. I. 8. d. B/5

Roma - 5 OTT. 2005

Alla Regione Piemonte
 Assessorato alla sanità
 Direzione Sanità Pubblica
 Settore sanità animale ed igiene
 degli allevamenti
 C.so Stati Uniti, 1
 10128 TORINO
 FAX 011 4324077

E p.c.

Agli Assessorati alla sanità delle
 Regioni e Province autonome

Oggetto: benessere suini - richiesta chiarimenti.

In riferimento alla nota prot. n. 10426/27.03 del 4 agosto 2005 di questo Assessorato alla sanità, concernente la richiesta di parere in merito alla possibilità di derogare dall'obbligo di assicurare, a partire dalla seconda settimana di età, per ogni suino la disponibilità di acqua fresca sufficiente, in permanenza, così come previsto dal D.Lgs. n. 53/04, allegato, capitolo I, lettera A, punto 7, si precisa quanto segue:

La scrivente Direzione Generale con propria nota prot. n. DGVA/10/7818 - P del 2 marzo 2005 "procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini - applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53", ha ribadito che la normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei suini in allevamento impone che per tutti i suini di età superiore alle due settimane deve essere disponibile acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente in maniera permanente.

Inoltre, nel corso dell'ultima missione in Italia del Food Veterinary Office per la verifica del rispetto delle norme in materia di benessere degli animali negli allevamenti, gli stessi Ispettori comunitari hanno rilevato che non può essere eluso il suddetto obbligo.

Al fine di garantire il benessere degli animali allevati ed il rispetto dei fabbisogni etologici della specie, non si ritiene possibile prevedere alcuna deroga relativamente alle disposizioni di cui sopra, pertanto, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata, deve essere assicurata la costante disponibilità di acqua per tutti i suini che abbiano superato le due settimane di vita.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

REGIONE DEL VENETO
 S.P.S.S.S.
 DIREZIONE PER LA PREVENZIONE
 PERVENUTA II

- 6 OTT. 2005

Prot. N. 688074

IL DIRETTORE GENERALE
 8 AZIENDE ULSS DEL VENETO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDI

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA